Civile Ord. Sez. 1 Num. 18934 Anno 2022
Presidente: VALITUTTI ANTONIO
Relatore: TRICOMI LAURA
Data pubblicazione: 13/06/2022

sul ricorso 22836/2020 proposto da:

Fofana Modou, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Praticò come da procura speciale in calce al ricorso

-ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore,*

-intimato -

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 27/07/2020;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2022 da TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCA CERONI che chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.

RITENUTO CHE:

Il Giudice di pace di Torino, con decreto del 25 luglio 2020, ha convalidato il provvedimento di trattenimento di Fofana Modou, nato in Gambia, presso il Centro per i Rimpatri di Torino emesso dal Questore di Catania, ravvisando la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998 ed osservando «al momento non è disponibile idoneo vettore ed è necessario acquisire documento valido per l'espatrio».

Il cittadino extracomunitario ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto, affidandolo a due motivi, corroborati da memoria.

L'amministrazione è rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti due motivi:

I) Violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia sull'eccezione del trattenuto in ordine alla sospensione dell'esecutività del decreto di espulsione in virtù del d.l. n.134/2020 (emersione lavoratori, art.103);

II) Violazione dell'art.14 del d.lgs. n.286/1998 perché il trattenimento è stato convalidato nonostante l'efficacia del decreto espulsivo fosse sospesa.

2. I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono infondati.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Invero, essi riguardano il decreto di espulsione del Prefetto di Vibo Valentia emesso e notificato in data 21/3/2020, provvedimento diverso da quello impugnato, e rispetto al quale non risulta essere stata proposta tempestiva impugnazione (Cass. n. 39733/2021).

Inoltre, l'art.103, comma 11, del d.l. n.134/2020, di cui il ricorrente invoca l'applicazione, prevede la sospensione dei *«procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente: a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale; b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.»* e, nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia allegato e provato dinanzi al Giudice di pace la condizione di lavoratore, alla quale si riconnette l'efficacia sospensiva indicata e la ricorrenza dei presupposti normativi.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell'intimato.

Non si applica l'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, essendo il ricorso esente dal contributo unificato.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il giorno 28 gennaio 2022.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale